

Pubblicato il 08/07/2019

N. 00233/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Neri, con domicilio
eletto presso lo studio Claudio Neri Avv. in Campobasso, via Mazzini n. 107;

contro

Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise Dip.
Amm. Penitenziaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i
cui Uffici domicilia in Campobasso, alla via Garibaldi n. 124;

per l'annullamento

del decreto-OMISSIS-del Provveditore Regionale per l'Abruzzo e il Molise
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, notificato alla ricorrente
il 13 ottobre 2015 con nota datata 30 settembre 2015 PU-0032796, nella parte
in cui la stessa ricorrente è stata collocata in congedo retribuito, -OMISSIS- e
per l'annullamento di ogni altro atto o provvedimento preordinato,
presupposto, connesso o conseguente, nonchè se e per quanto di ragione, -
OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 20-OMISSIS- la dott.ssa

Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente -OMISSIS-.

-OMISSIS-

-OMISSIS-

-OMISSIS-

-OMISSIS-

-OMISSIS-.

Ha chiesto, quindi, annullarsi in parte *qua* il provvedimento impugnato e dichiararsi il proprio diritto alla detrazione -OMISSIS-

Il Ministero della Giustizia si costituiva con memoria formale.

All'udienza pubblica del 22 maggio 20-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con il provvedimento qui gravato il Ministero della Giustizia, vista l'istanza presentata in data 8.10.2012, concedeva alla ricorrente-OMISSIS-

La ricorrente, nell'impugnare il provvedimento, ne deduce l'illegittimità in quanto, a suo dire, l'Amministrazione aveva indebitamente conteggiato, nei suddetti -OMISSIS-, -OMISSIS-. Più nel dettaglio, l'Amministrazione avrebbe dovuto detrarre, dal computo complessivo,-OMISSIS- (-OMISSIS-+ -OMISSIS-), -OMISSIS-(-OMISSIS-) ed -OMISSIS--OMISSIS-(-OMISSIS-) -OMISSIS-

Assume la ricorrente che, sia-OMISSIS-, prevederebbero, sul punto, -OMISSIS-

L'assunto non può essere condiviso.

Ed infatti, l'art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", prevede al comma 5 che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio -OMISSIS-92, n. -OMISSIS-, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi".

Precisa il comma 5 *quinquies*, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs n. 1-OMISSIS-/2011, che "il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto".

Precisa anche l'art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 151/2001 che "i riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio -OMISSIS-92, n. -OMISSIS-, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio".

Ciò premesso, non può ritenersi che durante il periodo di fruizione del congedo parentale maturino anche i permessi retribuiti previsti dal citato art. 33 e ciò in quanto il "cumulo" dei permessi consentito dal sopra citato art 42 comma 4 deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone,

necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell'attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.

Durante il periodo di congedo parentale, all'opposto, l'attività lavorativa viene messa in uno stato, per così dire, di quiescenza atteso che tale congedo ne va determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi ex art. 33 della legge n -OMISSIS-/92 (parere Consiglio di Stato n. 3389/2005).

Analogamente è a dirsi per le festività ed i riposi che la ricorrente pretende esserle riconosciute e non conteggiate nel periodo complessivo di congedo parentale.

Affinché le festività e i riposi non vengano conteggiati nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata; invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati (in tal senso si vedano anche: Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012).

-OMISSIS-

Quanto all'ulteriore profilo di censura concernente il trattamento economico spettante al lavoratore, si rileva come il provvedimento impugnato risulti legittimo e conforme al dettato normativo atteso che l'art. 4 del D.Lgs n. 1-OMISSIS-/2001, introducendo all'art. 42 il comma 5 –quinquies, ha previsto espressamente che durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto. Il tutto, peraltro, a conferma di quanto già riportato precedentemente dall'INPDAP nella informativa n. 30/2003 ed in numerosi circolari, quali la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2014 n. 22 del 28 dicembre 2011, la circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012 e la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 ove si chiarisce, appunto, che i periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del

trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria “sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa (parere Consiglio di Stato n. 3389/2005).

Con riferimento alle ulteriori censure, deve, infine, ritenersi che l’omessa indicazione del termine e della autorità cui impugnare l’atto non valgono, di per sé, ad inficiarne la validità potendo, semmai, integrare una mera irregolarità del provvedimento idonea, in caso di eventuale ritardo nella sua impugnazione, a giustificare l’errore scusabile del ricorrente; nè il provvedimento impugnato può ritenersi carente di motivazione in quanto, nel caso in esame, in esso risulta chiaramente comprensibile il contenuto dispositivo, pienamente legittimo e conforme, per quanto sopra detto, al dettato normativo.

Per quanto sin qui rilevato, quindi, il ricorso si rileva infondato e, pertanto, va respinto.

Quanto alle spese di lite, la natura della controversia ne giustifica l’integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. - OMISSIS-6/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 20-OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.